



PROCURA GENERALE
PRESSO LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Il Pubblico Ministero

letti gli atti relativi al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione **RG 30045/19**

OSSERVA

A.M., arbitro di pallacanestro, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di XX la F.I.P. - Federazione Italiana Pallacanestro dopo l'inutile esperimento dei rimedi interni (presso gli organi di giustizia sportiva) avverso la delibera di sua esclusione dalla categoria arbitrale di appartenenza A2 maschile e A1 femminile, delibera disposta dal Consiglio Direttivo Arbitri in data 7 luglio 2016 ed approvata dal Consiglio Federale della F.I.P. il 16 luglio 2016. Come si legge nelle conclusioni dell'atto di citazione, il M. ha chiesto al Tribunale di XX di accertare e dichiarare l'illegittimità delle condotte della F.I.P. sfociate in tale esclusione (punto 1 delle conclusioni), di annullare tali delibere di esclusione e reintegrare immediatamente esso arbitro nella categoria di appartenenza (punto 2), di accertare e dichiarare la responsabilità della F.I.P. per le condotte discriminatorie dei vari dirigenti poste a base della esclusione (punto 3), di condannare la F.I.P. al pagamento di tutti i danni patrimoniali accertati in corso di causa (punto 4).

La F.I.P. si è costituita ed ha preliminarmente eccepito l'assoluto difetto di giurisdizione in materia, per avere l'attore dedotto pretese giustiziabili solo in via interna, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, e non tutelabili dinanzi alla giustizia statale. Solo in via subordinata la F.I.P. ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

Di fronte a quest'eccezione della F.I.P., il M. ha presentato ricorso preventivo di giurisdizione, chiedendo sì l'intervento risolutore delle Sezioni Unite, ma comunque continuando a sostenere la correttezza della propria scelta di adire il giudice ordinario, per avere fatto valere il proprio diritto soggettivo di cittadino discriminato e danneggiato da comportamenti, appunto discriminatori e dannosi, compiuti nei suoi confronti dai dirigenti F.I.P. (vedi il chiaro contenuto del ricorso in esame)

Orbene, le citate conclusioni del libello introduttivo del giudizio rendono evidente che, anche in questa sede, il punto centrale è costituito dalla esclusione del M. dalla categoria arbitrale A2 maschile e A1 femminile: invero, le condotte asseritamente discriminatorie assumono rilevanza in quanto "sfociate" in tale esclusione (punto 1 delle conclusioni) e della delibera di esclusione si chiede espressamente l' "annullamento" con immediata reintegra nella categoria di appartenenza

(punto 2); inoltre, la responsabilità della F.I.P., ex art. 1218-1228 c.c. o 2043-2049 c.c., viene chiesta in relazione alle citate condotte discriminatorie appunto “*sfociate*” nell’esclusione (punto 3); così come i danni di cui si invoca il risarcimento sono quelli patrimoniali nascenti dalla delibera di esclusione, essendo stato appunto richiesto il ristoro, a titolo di danni, delle “*tasse di accesso alla giustizia sportiva e dei costi di difesa tecnica in ben cinque fasi interne all’ordinamento sportivo*” (vedi in tal senso il par. 45 dell’atto di citazione).

Insomma, anche nella causa dinanzi al Tribunale ordinario di XX l’oggetto del contendere è costituito dalla decisione degli organi della F.I.P. di escludere il M. dalla categoria degli arbitri A2 maschile e A1 femminile. I comportamenti discriminatori, si ripete, assumono rilievo solo perché ragioni scatenanti di questa esclusione e la responsabilità e i danni invocati sono intimamente connessi a questa esclusione (e quindi ai comportamenti discriminatori che l’avrebbero provocata).

Gli effetti di tutto questo sono i seguenti.

Quanto al sindacato sulla delibera di esclusione, non solo si è in presenza di un *ne bis in idem* (rispetto alle decisioni della giustizia sportiva) non consentito, ma in via ancora più preliminare va rilevato che trattasi di pretesa non giustiziabile dinanzi all’autorità giudiziale statale, appunto perché riservata alla competenza esclusiva interna della giustizia sportiva.

Le Sezioni Unite sono chiare sul punto. Si rinvia a SU 17929/13, che in motivazione precisa: “*Come è noto la materia è regolata dal D.L. n. 220 del 2003, convertito in L. n. 280 del 2003; in particolare l’art. 1 garantisce, da un lato, l’autonomia dell’ordinamento sportivo e, dall’altro, consente la piena tutela delle situazioni giuridiche soggettive che, sebbene connesse con quell’ordinamento, sono rilevanti per l’ordinamento giuridico della Repubblica; l’art. 2 riserva all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza dell’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive (Cass. S.U. 23 marzo 2004 n. 5775 ha parlato in proposito di “vincolo sportivo”, in base al quale le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Coni e delle federazioni sportive indicate nel D.Lgs. n. 242 del 1999, artt. 15 e 16, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi del secondo comma del citato art. 2); l’art. 3 stabilisce che esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario in materia di rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2 è disciplinata dal codice del processo amministrativo. La Corte costituzionale (Corte cost. n. 49 del 2011) ha precisato che le norme sopra citate prevedono tre forme di tutela: a) per i rapporti di carattere patrimoniale tra le*

società sportive, le associazioni sportive, gli atleti e i tesserati la tutela è demandata alla cognizione del giudice ordinario; b) per le questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2 del citato decreto legge n. 220 del 2003 la tutela non è apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento sportivo; c) in via tendenzialmente residuale è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la tutela relativa a tutto ciò che, per un verso, non concerne i rapporti patrimoniali e, per altro verso non rientra nell'esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva. La stessa Corte costituzionale ha quindi precisato che, laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta a ottenere non già la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, dinanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere” (così par. 11 di SU 17929/13; nei medesimi termini, vedi la motivazione di SU 18052/10).

Nel nostro caso sussiste senz'altro il “vincolo sportivo” rispetto alla delibera di esclusione del M. dalla categoria arbitrale di appartenenza, trattandosi di materia tipicamente riservata dall'art. 2 D.L. 220/03 all'ordinamento sportivo (decidere se escludere o meno un arbitro dall'arbitrare partite di una certa fascia). E tale riserva, normativamente prevista, è assoluta ed impedisce in radice la giustiziabilità della pretesa dinanzi al giudice statuale, senza che sia possibile recuperare la tutela dinanzi all'autorità giudiziaria statuale per il solo fatto che siano stati esauriti, senza successo, i rimedi interni. Né questa tutela può essere recuperata per la domanda di “reintegra” nella categoria arbitrale, domanda che non è nient'altro che un surrogato, un rimedio alternativo all'annullamento della delibera, per cui anche per questa domanda vi è carenza assoluta di giurisdizione.

Quanto poi alle condotte discriminatorie, occorre distinguere: nella parte in cui sono dedotte quali ragioni scatenanti la delibera di esclusione, esse non paiono separabili dalla domanda di annullamento di tale delibera, seguendone pertanto la sorte in punto di totale carenza di giurisdizione da parte del giudice statuale; nella parte in cui sono dedotte come cause generatrici di responsabilità e di danni risarcibili, esse assumono una propria autonomia e non sono più riservate alla giustizia sportiva interna, ma comunque rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo e non certo di quello ordinario, che come visto è competente solo “per i rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti e i tesserati” (SU 17929/13 cit.), laddove per il resto residua la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ivi inclusa la materia di risarcimento del danno connesso a un provvedimento dell'autorità sportiva (si ribadisce il passaggio di SU 17929/13, secondo cui “.... la domanda volta a ottenere non già la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore

della giustizia sportiva, dinanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere”).

In sintesi, le domande proposte dal M. dinanzi al Tribunale di R. sono tutte pregiudicate da carenza di giurisdizione del giudice adito, con la distinzione però che quella diretta ad ottenere l’annullamento della delibera di esclusione ovvero la reintegra è viziata da un totale difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria statale, mentre la domanda di declaratoria di responsabilità e di risarcimento danni è viziata dal difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

Proprio perché nel primo caso vi è totale carenza di *potestas iudicandi* da parte del giudice statale, sul punto il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, in quanto la questione diventa esclusivamente di merito, spettando al giudice adito accertare, appunto nel merito, se vi sia o meno pretesa giustiziabile (così le citate SU 17929/13 e 18502/10).

Il regolamento preventivo è invece ammissibile con riguardo alla questione del giudice statale avente giurisdizione sulla domanda di responsabilità e risarcimento danni. E si è detto che al riguardo va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

P.Q.M.

Visto l’art. 380 *ter* c.p.c., chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione: - dichiarino inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo alle domande di annullamento della delibera di esclusione ovvero di reintegra del M. nella categoria arbitrale di appartenenza, nonché domande connesse e presupposte; - dichiarino la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riguardo alle domande di declaratoria di responsabilità e risarcimento danni proposte da A. M..

R., 12 febbraio 2020

Il Sostituto Procuratore Generale
Dott. Alessandro Pepe